

COMUNE DI OSCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

In rosso e bordato a sinistra: parti di testo obbligatorie per essere conformi alla struttura normativa e tariffaria CNU

In blu e bordato a destra: parti di testo facoltative, non modificabili



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO

I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
	<i>Art. 1 – Basi legali, campo d'applicazione e scopo</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 2 - Compiti del Comune.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 3 - Informazione e consulenza</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 4 - Riserva del diritto preposto</i>	<i>5</i>
II	GESTIONE DEI RIFIUTI.....	5
1.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	<i>Art. 5 - Categorie di rifiuti.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 6 - Obblighi della popolazione</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 7 - Divieti.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 8 - Comportamento del Comune.....</i>	<i>6</i>
2.	POSTI DI RACCOLTA	7
	<i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione.....</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 9 - Posti di raccolta del Comune</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 10 - Posti di raccolta privati</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 11 - Allestimento</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 12 - Manutenzione e rinnovo.....</i>	<i>7</i>
3.	ESERCIZIO DI RACCOLTA	8
	<i>Art. 13 - Accettazione dei rifiuti</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 15 - Diritti sui rifiuti</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 16 - Obbligo di utilizzazione</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 20 - Rifiuti ingombranti.....</i>	<i>10</i>
	<i>Art. 21 - Rifiuti speciali.....</i>	<i>10</i>
	<i>Art. 22 - Rifiuti edili</i>	<i>10</i>
4.	IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	11
	<i>Art. 23 - Impianti del Comune.....</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 24 - Impianti privati di compostaggio</i>	<i>11</i>
III	FINANZIAMENTO.....	11
1.	PRINCIPIO	11
	<i>Art. 25 - Spese del Comune</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 26 - Impianti privati.....</i>	<i>11</i>
2.	TASSE SUI RIFIUTI	12
	TASSA BASE.....	12
	<i>Art. 27 - Obbligo della tassa, imposizione</i>	<i>12</i>

Art. 28 - Esigibilità e riscossione	12
TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ	12
Art. 29 - Principio	12
Art. 30 - Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende	13
Art. 31 - Tasse per prestazioni di servizio particolari	13
3. RIMEDI LEGALI	14
Art. 32 - Opposizione	14
IV DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI.....	14
Art. 33 - Esecuzione	14
Art. 34 - Disposizioni penali	14
Art. 35 - Entrata in vigore	14
TARIFFARIO - ALLEGATO I.....	
ALIQUOTE.....	
1. Tassa base.....	
2. Tassa proporzionale alla quantità	
DEFINIZIONI - ALLEGATO II.....	
A) RIFIUTI URBANI	
A1) Rifiuti urbani riciclabili	
A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili	
A3) Ingombranti	
B) ALTRI RIFIUTI	
C) RIFIUTI SPECIALI	
D) RIFIUTI EDILI	

I Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali, campo d'applicazione e scopo

- 1 La base legale federale è rappresentata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983 e dall'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), del 10 dicembre 1990.
- 2 La base legale cantonale è rappresentata dalla legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'11 ottobre 1971 (LALIA), dal decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987 (DE raccolte separate), dal decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto ed il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, dal decreto legislativo d'applicazione della LPAmb del 16 dicembre 1991 (DLPAmb) e dalla legge d'applicazione dell'OERA dell'8 marzo 1995.
- 3 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.
- 4 Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.
- 5 I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Art. 2 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta o di compostaggio designati. Esso organizza un servizio per la trinciatura del materiale.

- 5 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altri consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza del CNU.

Art. 3 - Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio in collaborazione con il CNU provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico tramite il calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 4 - Riserva del diritto preposto

- 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato gli ulteriori Regolamenti comunali.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché del CNU.

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 5 - Categorie di rifiuti

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
- 2 Quali **rifiuti urbani** sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.
- 3 Quali **altri rifiuti** sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.

- 4 Quali **rifiuti speciali** sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.
- 5 Sono **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 6 - Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CNU, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 - Divieti

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8 - Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengano smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. Posti di raccolta

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

Art. 9 - Posti di raccolta del Comune

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamenti editi dal CNU, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Art. 10 - Posti di raccolta privati

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali e dei Regolamento editi dal CNU.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, l'autorità edilizia può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 4 L'autorità edilizia può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria risp. dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dall'autorità edilizia.

Art. 11 - Allestimento

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'autorità edilizia può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 12 - Manutenzione e rinnovo

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. *Esercizio di raccolta*

Art. 13 - Accettazione dei rifiuti

- 1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 30 cpv. 3, l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.
- 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CNU, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
- 2 Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 15 - Diritti sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CNU.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 16 - Obbligo di utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con il CNU, può autorizzare raccolte private.

Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
- 2 I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
- 3 Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei contenitori rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 4 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CNU.

Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

- 1 I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.

- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- 3 Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 20 - Rifiuti ingombranti

- 1 I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.

Art. 21 - Rifiuti speciali

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CNU. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 22 - Rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiali autorizzati.
- 4 L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento dei rifiuti

Art. 23 - Impianti del Comune

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CNU, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
- 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 24 - Impianti privati di compostaggio

- 1 Le proprietarie e i proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
- 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

III Finanziamento

1. Principio

Art. 25 - Spese del Comune

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- 3 Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

Art. 26 - Impianti privati

- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
- 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 27 - Obbligo della tassa, imposizione

- 1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.
- 2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'unità di costo.
- 3 Il Municipio stabilisce annualmente l'ammontare dell'unità di costo in base al consuntivo dell'esercizio precedente.
- 4 Le aliquote massime e minime di unità di costo per categoria di produttore sono riportate nel tariffario allegato. Il Municipio stabilisce annualmente le aliquote di dettaglio.

Art. 28 - Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati.
- 3 La tassa base deve essere pagata entro 90 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente vigenti.

Tassa proporzionale alla quantità

Art. 29 - Principio

- 1 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi) , braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.
- 3 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU.
- 4 Il comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità per i rifiuti non raccolti dal CNU. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
- 5 La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Art. 30 - Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CNU.
- 2 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.
- 3 Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Art. 31 - Tasse per prestazioni di servizio particolari

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto le prestazioni.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.

3. Rimedi legali

Art. 32 - Opposizione

- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate, entro 30 giorni dall'intimazione della fattura.

IV Disposizioni esecutive e finali

Art. 33 - Esecuzione

- 1 Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.
- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
- 3 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Art. 34 - Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000.- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.

Art. 35 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e dopo ratifica del Consiglio di Stato.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate. Le tasse sui rifiuti vengono riscosse per la prima volta per l'anno 2006.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Così deciso dall'Assemblea comunale del 30 settembre 2005

Per l' Assemblea comunale:

Il Presidente
F. Canonica

La Segretaria
A. Pedrini

Per il Municipio:

Il Sindaco
R. Volpers

La Segretaria
A. Pedrini

Ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 179-RE-8957 del 17 marzo 2006